

**Bologna, 19 febbraio 2016**

ai Direttori Provinciali

e.p.c. al Settore Gestione Risorse

all'Ufficio Attività Immobiliari

all'Ufficio Risorse Materiali

alle OO.SS. Regionali

Prot. 11172/19.02.16 R.U.

**Allegati: 4**

**OGGETTO: Nomina RSPP e deleghe ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- Disposizioni organizzative.**

Gentili Colleghi,

tenuto conto degli adempimenti conseguenti alla nuova articolazione interna delle Direzioni Provinciali e dei cambiamenti logistico-organizzativi recentemente intervenuti, appare necessario evidenziare quanto segue.

Con Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 11405 del 20 gennaio 2016 (**allegato 1**), sono stati individuati i datori di lavoro nelle sedi dell'Agenzia delle Entrate. Alla luce di ciò, desidero soffermarmi sul punto 1.3 dell'atto direttoriale che dispone la “*facoltà di avvalersi di un delegato nei limiti e alle condizioni indicate negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*”.

La complessità delle strutture e l'estensione territoriale degli ambiti in cui le Direzioni Provinciali operano, può far apparire opportuno agli attuali datori di lavoro, se lo ritengono, di avvalersi di un delegato (ex datori di lavoro degli UPT o funzionari delegati ex art. 4 bis DL 78/15 ovvero RSPP area-Territorio), nei

limiti e alle condizioni indicate negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**allegato 2**). Per *luogo di lavoro* si intende la parte già occupata dall'Ufficio provinciale - Territorio. Per lavoratori si intendono tutti coloro che sono assegnati alla sede dell'Ufficio provinciale – Territorio. Negli immobili dove coesistono Direzione provinciale ed Ufficio provinciale – Territorio, le deleghe riguarderanno luoghi di lavoro e lavoratori della medesima struttura.

### **Un solo RSPP per ciascuna Direzione provinciale**

Ultimate le procedure di presa in carico dell'ex Documento di Valutazione dei Rischi-Territorio (v.si verbale d'incontro del 19 gennaio 2016 – RSPP *ruolo e funzioni* indicante le modalità di presa in carico del DVR *Territorio*; **allegato 3**), a conclusione del periodo di perfezionamento del processo di integrazione *Entrate-Territorio* (v.si nota n. 768 del 7 gennaio 2016, **allegato 4**), i datori di lavoro dovranno nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ciascuna DP. Gli ex RSPP dell'area – territorio, se non assegnatari della delega prevista dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, potranno essere nominati ***Addetti al Servizio di Prevenzione Protezione***.

Come sottolineato nella nota del 7 gennaio scorso, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura aziendale obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale figura è designata dal Datore di Lavoro, che gli affida il compito di guidare e coordinare le attività del Servizio di prevenzione e protezione, in qualità di professionista della sicurezza dei luoghi di lavoro e consulente esperto del Datore di Lavoro.

E' opportuno che il RSPP sia messo nelle condizioni ottimali per poter svolgere al meglio la propria attività di prevenzione e protezione, dedicando alla stessa il tempo necessario in ragione delle dinamiche dell'Ufficio, delle criticità riscontrate e delle problematiche correlate.

Per quanto possibile, è pertanto necessario limitare l'attribuzione al RSPP di ulteriori attività lavorative che potrebbero inficiarne l'operatività e l'efficienza. In alternativa, come si evince dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 81/08, per tali figure appare opportuno prediligere attività concernenti l'organizzazione e la gestione tecnico amministrative dell'Ufficio, la comunicazione e le relazioni sindacali.

Ricordo, come già indicato nell'Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 11405 del 20 gennaio 2016, che a livello territoriale i Direttori provinciali sono individuati come datori di lavoro, con riferimento alla struttura cui sono preposti, e svolgono i compiti indicati nell'art. 18 D.Lgs. 81/08 nei confronti di tutto il personale dipendente, compreso quello che opera in altri edifici.

Se in uno stesso immobile coesistono più datori di lavoro e non è costituito un condominio, le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni sono svolte da quello che ha in carico il maggior numero di dipendenti.

Raccomando la puntuale osservanza delle disposizioni e invio i più cordiali saluti.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Antonino Di Geronimo**

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*